

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 32-6198

**Preso d'atto degli esiti di una prima ricognizione dei possibili processi di internalizzazione di attività regionali da riportare alla gestione diretta; linee guida per l'inizio della fase istruttoria.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

L'art. 3 della Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012", prevede l'individuazione e l'adozione di un metodo finalizzato alla rimodulazione e alla riduzione della spesa a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica e mettendo sotto osservazione le spese degli enti e società a partecipazione regionale e loro organici, le piante organiche del sistema regionale, ivi comprese quelle delle aziende sanitarie, degli enti strumentali, al fine di una riduzione dei costi, sia del personale stesso, sia di funzionamento;

lo stesso articolo 3 della L.R. n. 5/2012 prevede una costante azione di benchmarking con altre Regioni e di individuazione e realizzazione di buone pratiche, nonché l'esame dei finanziamenti e dei contributi regionali attraverso l'utilizzo di modelli di analisi costi/benefici e con la valutazione delle ricadute per il sistema piemontese in termini di valore aggiunto prodotto e in termini di parametri di efficacia, efficienza ed economicità;

la D.G.R. n. 23-4546 del 10.9.2012 "Proposta di deliberazione al Consiglio regionale del Piemonte recante "Interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese regionali", attualmente al vaglio del consiglio regionale, intende costituire un quadro normativo generale di riferimento in materia di razionalizzazione delle spese regionali per gli interventi che si ritengono necessari e congrui rispetto alle finalità dalla medesima legge individuata;

ciò premesso, le direzioni regionali sono state coinvolte (cfr. nota 12112/DB0700 del 2.4.2013) nell'analisi delle attività per il contenimento della spesa in materia di personale e di funzionamento degli enti del sistema regionale piemontese a supporto di un percorso organico di interventi di razionalizzazione, tra le altre iniziative, nella ricognizione dei possibili processi di internalizzazione di attività regionali che nel tempo sono state affidate alla gestione di enti, agenzie, società strumentali e che, in un mutato contesto, è opportuno riportare alla gestione diretta conseguendo una riduzione progressiva e stabile dei relativi costi;

richiamati i primi esiti di tale ricognizione, valutata l'esigenza di procedere a ulteriori verifiche e approfondimenti propedeutici all'istruttoria del processo complessivo di internalizzazione, in considerazione della variabilità delle attività di cui è stata ipotizzata l'internalizzazione stessa;

dato atto che è necessario procedere a verifiche e approfondimenti rispetto al processo di internalizzazione, finalizzate all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza, in particolare per quanto attiene la natura delle attività da internalizzare (che non potrà comunque essere sottratta alla gestione di soggetti esterni ove attribuita agli stessi per compiti istituzionali o stabiliti con legge regionale), necessari al completamento della fase istruttoria del processo;

ritenuto di evidenziare che la realizzazione dei processi di internalizzazione può estrinsecarsi in diverse fattispecie, in considerazione del peculiare carattere connotante la precedente attribuzione dello svolgimento di attività regionali a soggetti esterni all'Ente, e di prevedere, conseguentemente, diversi percorsi di re-importazione di tali attività;

valutato, altresì, che i predetti processi di internalizzazione producono conseguenti risparmi di risorse finanziarie e che, a tale titolo, gli stessi, potranno essere inclusi nei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa regionale, da adottarsi con separato provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011;

rilevato, inoltre, che le attività di internalizzazione dovranno essere supportate da un'adeguata formazione e riqualificazione del personale addetto con la definizione di appositi progetti obiettivo concordati con le Direzioni regionali interessate, sulla base delle proposte delle stesse in relazione alle esigenze manifestate e alle specificità delle attività da svolgere, in armonia con quanto previsto in proposito dal Piano di formazione 2013;

considerato che si rende necessario, fin d'ora, emanare disposizioni attuative di tali processi per rendere gli stessi coerenti con gli obiettivi e le finalità dei provvedimenti sopra richiamati, facilitando e uniformando i successivi adempimenti da parte delle strutture regionali coinvolte;

informati i soggetti sindacali;

LA GIUNTA REGIONALE, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

- di prendere atto degli esiti di una prima ricognizione dei possibili processi di internalizzazione di attività regionali da riportare alla gestione diretta, finalizzata ad una progressiva e stabile riduzione dei costi e di provvedere a verifiche e approfondimenti propedeutici all'istruttoria dei processi, finalizzata all'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni;

- di stabilire le seguenti disposizioni attuative dei diversi percorsi di internalizzazione di attività regionali:

A) in primo luogo ciascuna direzione provvede a dare atto in apposita determinazione dirigenziale della o delle attività che intende reimportare alla gestione diretta individuando nominativamente se necessario (o la relativa struttura organizzativa) il relativo personale incaricato della/delle attività o istituendo gruppi di lavoro per attività trasversali alla struttura (ove potrà essere indicata anche la previsione dell'impegno lavorativo per ciascuno) e la decorrenza dell'inizio dello svolgimento della/delle attività. Tale fattispecie si realizza con la concreta possibilità di gestione diretta delle attività, in considerazione dell'esaurimento degli effetti dei contratti o delle convenzioni in base ai quali l'attività è stata precedentemente attribuita alla gestione di soggetti esterni;

B) qualora i processi di internalizzazione non siano compatibili con la forza lavoro in servizio presso ciascuna direzione, è possibile avanzare richieste alla competente Direzione Risorse umane e patrimonio finalizzata al reperimento del relativo personale, cui sarà data priorità rispetto alla copertura attraverso apposite ricerche di professionalità o accordi di mobilità; a questo proposito sarà necessario acquisire le informazioni utili per l'individuazione del personale e della sua idoneità professionale in relazione alla natura delle attività da internalizzare;

C) infine, ciascuna direzione provvederà ad adottare i necessari adempimenti rispetto ai contratti e alle convenzioni in essere alla base dell'attribuzione della gestione delle attività internalizzate ad enti, agenzie, società strumentali.

- di dare atto che i predetti processi di internalizzazione, poiché producono risparmi di risorse finanziarie, potranno essere inclusi nei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa regionale, da adottarsi con separato provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011;

- di dare atto, inoltre, che le attività di internalizzazione dovranno essere supportate da un'adeguata formazione e riqualificazione del personale addetto con la definizione di appositi progetti obiettivo concordati con le Direzioni regionali interessate, sulla base delle proposte delle stesse in relazione alle esigenze manifestate e alle specificità delle attività da svolgere, in armonia con quanto previsto in proposito dal Piano di formazione 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)